

DIRITTO ALLA FRUIZIONE DELLA MENSA PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI TURNISTI

AVEVAMO RAGIONE NOI **IL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO** **NON HA ABOLITO IL DIRITTO ALLA MENSA** **PER IL PERSONALE TURNISTA**

Subito dopo la sottoscrizione del Contratto Nazionale di Lavoro 2016/2018, la solita disinformazione messa in campo da alcuni sindacati di mestiere, segnatamente il Nursind e il Nursing up, anche se quest'ultimo ha cambiato idea - come largamente previsto - ed ora a sottoscritto il CCNL, sosteneva che il diritto alla fruizione alla mensa per quanti prestano la loro attività lavorativa a turni era stata cancellata.

Ci si sono messe anche alcune Aziende che come primo atto di applicazione del Contratto, hanno pen-

sato bene di inibire l'accesso alla mensa alle lavoratrici e ai lavoratori, di fatto stracciando precedenti accordi aziendali sottoscritti dalle RSU e dalle OO.SS.

Come Funzione Pubblica CGIL **abbiamo contestato fin da subito** assurde interpretazioni restrittive e una propaganda mistificatoria della realtà.

Era sufficiente leggere il nuovo contratto per rendersi conto che il diritto alla mensa era ed è ancora un sacrosanto diritto.

L'articolo 29 del CCNL del 20/09/2001 non è stato disapplicato dal CCNL 2016/2018 ed è tutt'ora vigente, il quale prevede che:

- le aziende e gli enti possono istituire il servizio mensa o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive;
- la definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, rientra nelle prerogative delle RSU
- hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando;
- il diritto matura per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro e in relazione alla particolare articolazione dell'orario;
- il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro;
- il tempo impiegato per il consumo del pasto non deve essere superiore a 30 minuti.

Questo avrebbe dovuto fare comprendere come la pausa e il servizio mensa siano due istituti contrattuali separati.

In sostanza:

Il personale non turnista ha diritto ad una pausa di almeno 30 minuti (art. 27 comma 4 del CCNL 2016-2018), ma questo non incide sul diritto dei turnisti a beneficiare del servizio mensa, per i quali vale quanto previsto dalla normativa contrattuale precedente.

A tale conclusione è finalmente arrivata l'ARAN che con il parere emesso il 10 ottobre 2018, giunge a concludere **quello che la FP CGIL ha fin da subito sostenuto.**

Ne consegue che **restano pienamente in vigore gli accordi aziendali che regolamentano l'accesso alla mensa.**

**Per ulteriori informazioni
chiedi al tuo delegato
o alla struttura Fp Cgil più vicina.**